

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2011, n. 4-2566

Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. A.T.C. di Torino, intervento di nuova costruzione nel Comune di Venaria sito tra le vie Casagrande e Paganelli. Diffida ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n.272-12411 del 30 luglio 1996, successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 466-2542 del 3 marzo 1998, sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la programmazione anticipata dei fondi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per il quadriennio 1996-1999;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 63-29552 del 1 marzo 2000 si è dato attuazione alla programmazione anticipata per il quadriennio 1996-1999 della legge n. 179/92, e con la determinazione dirigenziale n. 52 del 27 marzo 2000 sono stati ripartiti i finanziamenti del quadriennio 1996-1999 di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata;

con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 160-14475 del 24 aprile 2001 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la conclusione del programma 1996-1999 di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante l'utilizzo delle economie verificatesi;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2-321 del 19 luglio 2010 è stata approvata la rilocalizzazione e l'asestamento finanziario dell'intervento di nuova costruzione finanziato con i fondi della legge n. 179/92, quadriennio 1996-1999, previsto nel Comune di Venaria, ente attuatore A.T.C. di Torino, località Gallo Praile, Distretto Urbanistico DR6, area C1, compresa tra le vie Casagrande e Paganelli (P.I. n. 3092 – importo del finanziamento legge n. 179/92 di € 6.309.721,75). Inoltre con la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-961 del 10 novembre 2010 l'Agenzia è stata autorizzata, ai sensi della legge del 8 febbraio 2001, n. 21, all'utilizzo dell'importo di € 690.278,25 a valere sulla legge 8 agosto 1977, n. 513, per integrare le risorse di cui alla legge n. 179/92 (P.I. n. 9221). L'importo di programma complessivo dell'intervento di nuova costruzione previsto nel Comune di Venaria è pertanto risultato essere pari ad € 7.000.000,00;

con la citata D.G.R. n. 2-321 del 19 luglio 2010 è stato inoltre stabilito che l'intervento oggetto di finanziamento doveva pervenire all'inizio dei lavori entro i termini di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 136 e precisamente entro i 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione stessa;

considerato che dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n. 2-321 del 19 luglio 2010, avvenuta sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2010, decorrevano i tredici mesi entro i quali l'intervento sarebbe dovuto pervenire all'inizio dei lavori e cioè entro il 5 settembre 2011;

preso atto della nota dell'A.T.C. di Torino del 11 luglio 2011 circa l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'intervento, da cui risulta che in sede di gara di appalto a seguito di istanza di una ditta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la stessa in data 29 aprile 2011 ha invitato la Stazione Appaltante "a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino a definizione della stessa da parte dell'Autorità". Conseguentemente l'Agenzia con la determinazione n. 431 del 25 maggio 2011 ha sospeso la procedura di gara in attesa del parere dell'Autorità di Vigilanza;

rilevato che occorre comunque, prima di procedere alla nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., diffidare l'Agenzia, ente attuatore dell'intervento, ad adempiere, subordinatamente alla risoluzione della condizione ostativa, all'inizio dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

vista la legge 17.2.1992 n. 179;

vista la legge 30.4.1999 n. 136;

vista la D.C.R. n. 160-14475 del 24.4.2001;

viste le DD.G.R. n. 2-321 del 19.7.2010 e n. 5-961 del 10.11.2010;

visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5.8.2010;

vista la nota dell'A.T.C. di Torino del 11.7.2011;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di diffidare l'A.T.C. di Torino, ente attuatore dell'intervento di nuova costruzione previsto nel Comune di Venaria, tra le vie Casagrande e Paganelli, finanziato ai sensi della legge n. 179/92, (importo € 6.309.721,75 - P.I. n. 3092) e della legge 513/77 (importo € 690.278,25 - P.I. n. 9221) a provvedere, subordinatamente alla risoluzione della condizione ostativa richiamata dall'Agenzia nella nota del 11 luglio 2011, alla predisposizione degli atti per addivenire all'inizio dei lavori, nelle more di nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale, entro il 5 ottobre 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

(omissis)